

il merito della questione, interpretando l'articolo 10 della citata legge 27 giugno 1850.

La vostra Commissione, considerando che i ragionamenti esposti dal ricorrente sembrano poter dar luogo per parte del Ministero ad una nuova deliberazione, vi propone il rinvio di questa seconda petizione al dicastero della guerra, come già si fece della prima.

PEZZANI, relatore. Petizione 5049. Bronzo Giovanni e Centanino Antonio, il primo cannoniere di marina, e l'altro soldato nel 9° reggimento leggero dell'armata francese, segnalano che il signor ministro della guerra abbia loro ripetutamente rifiutata la pensione che, secondo essi, credono loro competere, a senso delle disposizioni contenute nella legge 7 maggio 1850. Credono i petenti che, quantunque la lettera della legge non parli ben chiaro in loro favore, si dovrebbe almeno seguirne lo spirito. Ricorrono perciò alla Camera acciò provveda in proposito.

La Commissione, considerando che il dissenso insorto tra il signor ministro della guerra e i petizionari intorno al modo d'interpretare la legge del 7 maggio 1850, involge essenzialmente una questione giuridica, la cui risoluzione è demandata ai tribunali competenti, ne propone l'ordine del giorno.

(La Camera approva.)

(Suppressione delle compagnie de' Gremii de' Carratori e dei Sant'Elmari in Cagliari.)

PEZZANI, relatore. Petizioni 5008 e 5047. Gaetano Peirani, da Cagliari, negoziante in legnami, colla petizione 5008 chiede la soppressione dei così detti Gremii dei Carratori e dei Sant'Elmari, dei quali il primo esercita in Cagliari il privilegio dei trasporti nella piazza, l'altro quello dell'imbarco, e dello sbarco delle merci. Questa istanza frammezzata ad altre contenevasi già in una precedente petizione 3732 dello stesso Peirani; ma la Camera, in riguardo di un incidente di pura forma elevatosi nella occasione della relazione della medesima fattasi nella seduta del 21 maggio 1852, non prendeva in proposito definitiva deliberazione.

In appoggio di questa sua rinnovata istanza, il petente allega come questi Gremii dei Carratori e Sant'Elmari riescano dannosi al commercio ed alla libertà di lavoro, mentre oltre le tasse esorbitanti che si esigono da coteste privilegiate corporazioni, s'incontra anche il danno d'un servizio incompleto, in vista del poco numero e della quasi invalidità degli uomini che le costituiscono. Invoca infine l'autorità dello Stato che sancisce, assieme alla libertà individuale, quella del commercio, del traffico e dell'industria. A conforto del suo assunto il Peirani presenta due dichiarazioni: l'una firmata da sessanta commercianti e particolari che fanno traffico coll'estero, l'altra da diciotto particolari che traggono generi da varii punti litorali dell'isola, le quali dichiarazioni consuevano a un dipresso con quanto da esso lui si espone.

Per contrario un Campagnolo Antonio che si qualifica capo annuale della compagnia dei barcaioli di Sant'Elmo, colla petizione 5047 chiede che l'istanza del Peirani sia rigettata, e che la compagnia de' Sant'Elmari sia conservata nel modo e nella forma che le diedero le regie patenti 4 luglio 1843, atteso che non urtino nè colle disposizioni letterali, nè collo spirito dello Statuto le associazioni di mutuo soccorso e di beneficenza.

Il Campagnolo unisce alla sua domanda: 1° una carta sotto-

scritta da 101 negozianti; 2° una dichiarazione del capo consolare estero, residente a Cagliari, nella quale è fatto voto pella conservazione della compagnia nell'interesse del più sicuro, più celere e meno dispendioso servizio del commercio, ed in quello delle moltissime e numerose famiglie che ritraggono soccorsi e benefizi dall'associazione; 3° dichiarazione del farmacista Todde relativa alla quantità dei medicinali somministrati nel 1852, per conto della compagnia, ad individui ad essa appartenenti; 4° dichiarazione analoga del medico, del chirurgo e del flebotomo della stessa compagnia; 5° stato dimostrativo dei soccorsi prestati nel 1852 con fondi della compagnia; 6° attestazione del comandante del porto di Cagliari, riguardante i pronti servizi prestati dal petente e dagli altri individui della compagnia con uomini e barche nel fortunale di mare occorso in quella rada il 1° novembre 1852.

La vostra Commissione, preso esatto esame delle due petizioni e de' ricapiti alle medesime uniti, senza entrare nella questione di sapere se le associazioni di cui si tratta, e massime quella de' barcaioli de' Sant'Elmari, che ricevette una recente riorganizzazione colle patenti 4 luglio 1843, siano instituite piuttosto a comodo ed utile del commercio, che a vantaggio privilegiato di taluni individui, stima però cosa possibile che un qualche abuso si sia introdotto nelle compagnie di cui si tratta, al quale si debba in qualche maniera riparare, nell'intento di favorire la libertà del lavoro e di toglier, ove d'uopo, di mezzo ogni meno utile monopolio di pubblici servizi; nè avendo d'altronde potuto la Commissione formarsi un criterio ben esatto in proposito a fronte delle accuse e delle discolpe le quali camminano parallele nelle due petizioni testè riferite, e ritenuto infine che lo stesso petente Campagnolo proporrebbe esso stesso che si procurasse l'accertamento dei fatti da lui addotti in difesa della sua compagnia per mezzo di quel Ministero che si ravvisasse competente, per queste considerazioni la vostra Commissione vi propone che siano le due petizioni inviate al signor ministro delle finanze.

VALERIO. Io concordo pienamente nelle conclusioni prese dall'onorevole relatore, ma non nelle motivazioni delle conclusioni medesime.

Il signor relatore dice che in coteste compagnie s'introdussero degli abusi. Io lo credo; ma quello che credo maggiormente si è che nel mantenerle vi sia violazione perenne del diritto della libertà del lavoro.

Esse sono un avanzo di vecchi privilegi, che ormai non hanno più radice che in alcuni punti estremi dell'isola, e che vogliono essere aboliti.

Ritenga la Camera che la compagnia di Sant'Elmo ha il privilegio di scaricare la mercanzia da ogni bastimento che provenga da altre spiagge che non siano quelle dell'isola. L'altra poi, quella dei Carratori ha il privilegio di sbarcare essa sola le mercanzie che vengono trasportate dai marinai che fanno il cabottaggio lungo le coste dell'isola medesima.

In questo modo esse sole, quando arrivano bastimenti, hanno il diritto di trasportare quelle mercanzie sulla rada con una tassa privilegiata.

Molte volte accade e deve accadere che questa compagnia non abbia un numero sufficiente d'uomini per il bisogno, ed allora bisogna che ricorra ad altri facchini; nè questi lavoratori li paga già in ragione della tassa che percepisce dai negozianti, ma ritiene per sé un largo profitto, e dà a questi facchini un corrispettivo molto minore.

Oltre a ciò, accade spesso che, essendo questi facchini privilegiati, i negozianti che hanno mercanzie sopra una nave